



SENT. 23/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **59594** del registro di segreteria proposto da

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS c.f.: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana con elezione di indirizzo digitale alla pec: ladogana.pierangelovladimiro@avvocatibari.legalmail.it

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti (pec

avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) Antonella Patteri (pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale

dell'Istituto

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

n.22/2021, depositata in data 12 gennaio 2021.

Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del 21 gennaio 2025, con l'assistenza della

dott.ssa Alessandra Carcani, il magistrato relatore Acanfora, che ha svolto una

breve relazione, l'avv. Giulio Guarnacci, delegato dall'avv. Ladogana, per

l'appellante e l'avv. Carcavallo per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale pugliese, in

composizione monocratica, ha respinto il ricorso promosso dall'appellante, ex

militare della Marina Militare Italiana in quiescenza dal 1° marzo 2019 con

un'anzianità di servizio di anni 14, mesi 6 e giorni 2 maturata alla data del 31

dicembre 1995 e complessiva superiore a 20 anni e dunque, destinatario del

sistema di calcolo della pensione c.d. "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12,

della l. 8 agosto 1995, n.335.

Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto

alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con

l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44 % prevista dall'art. 54 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n.1092 in luogo di quella del 35% prevista per il personale

civile.

Il giudice di primo grado, nell'aderire ai principi fissati in sede nomofilattica dalle Sezioni riunite nella sentenza n.1/2021/QM, ha ritenuto che gli stessi, come si evince dal chiaro tenore letterale della sentenza, non fossero estensibili anche ai militari che alla data del 31 dicembre 1995 avessero maturato un'anzianità inferiore a 15 anni.

Avverso tale decisione ha proposto appello il sig. OMISSIS, con atto notificato in data 28 dicembre 2021 e depositato in pari data, deducendo il seguente motivo: **“contraddittorietà ed illogicità della motivazione, errore nei presupposti, sviamento, ingiustizia manifesta”**.

L'appellante, a seguito di un approfondito *excursus* normativo e giurisprudenziale, ha richiamato, in particolare, la sentenza delle Sezioni riunite n.12/2021/QM, che ha esteso i principi posti nella precedente pronuncia n.1/2021/QM anche ai militari cd *“under 15”*.

In conclusione, ha chiesto di annullare e/o riformare la sentenza impugnata e dichiarare sussistente il proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione alla quota retributiva del trattamento pensionistico in godimento dell'aliquota di rendimento del 44 % per anno di servizio, così come previsto dall'art. 54 del d.P.R. n.1092/1973, con conseguente condanna dell'Inps al ricalcolo del trattamento ed al pagamento degli arretrati, maggiorati degli accessori di legge, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Con successiva memoria prodotta in data 30 settembre 2024 l'appellante ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere in conseguenza della circostanza sopravvenuta che, nelle more del gravame, l'INPS ha provveduto al ricalcolo del trattamento pensionistico di cui è

titolare, con il conseguente pagamento degli arretrati con la rata di novembre 2022.

All'udienza del 22 ottobre 2024, è stato disposto il rinvio della discussione all'odierna udienza, ai sensi dell'art.196 c.g.c., stante la mancata comparizione dell'appellante.

L'Inps si è costituito in giudizio depositando in data 12 dicembre 2024 una memoria in cui ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, allegando il provvedimento di riliquidazione emesso dalla Direzione provinciale di Taranto (prot. n. TA012022950702) ed il cedolino di novembre 2022 da cui risulta la corresponsione degli arretrati.

Nell'udienza pubblica odierna l'avv. Guarnacci, comparso per delega dell'avv. Ladogana, in rappresentanza dell'appellante, ha confermato la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese dell'Istituto previdenziale per il principio della soccombenza virtuale.

L'avv. Carcavallo ha confermato la richiesta, precisando, per quanto concerne le spese del giudizio, che essendo la sentenza n.12/2021/QM intervenuta solo dopo la pubblicazione della decisione impugnata, può senz'altro applicarsi l'orientamento giurisprudenziale, già formatosi con riferimento ad analoghe controversie, che ne dispone l'integrale compensazione.

La causa è, quindi, passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, nell'ordine logico-giuridico delle questioni, ai sensi dell'art.101, comma 3, c.g.c., prende atto che l'Inps ha sanato, costituendosi in giudizio, il vizio, emerso dalla verifica effettuata sull'applicativo Giudico, della mancanza di

prova della notificazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di

discussione, con onere a carico dell'appellante, ai sensi dell'art.182 c.g.c.

Il sig. OMISSIS ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con memoria sottoscritta dal difensore costituito, avv. Ladogana, munito anche della facoltà di rinunciare agli atti, come da procura speciale in calce all'atto introduttivo. A tale richiesta ha aderito l'Inps, con la memoria depositata per l'odierna udienza di discussione. In udienza le parti hanno oralmente confermato le rispettive, conformi, richieste.

Secondo la pacifica giurisprudenza (*ex multis*, Cass. Sez. L. n.16886/2015, n.2063/2014; Sez. 3 n.16150/2010, n.23289/2007; Sez. Sez. 6-5 n.5188/2015; Sez. 3 n.16891/2021; Corte dei conti, Sez. II app. n.235/2023; n.241/2024, n.284/2024), la declaratoria di cessata materia del contendere si fonda sul venir meno dell'interesse ad agire e contraddire, quindi della necessità di ottenere una pronuncia del giudice per cui è collegata a tutte le ipotesi in cui venga in rilievo la sopravvenienza di atti o fatti idonei ad eliminare ogni ragione di contrasto in ordine al diritto fatto valere. Nel contempo, occorre anche che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso.

Nella fattispecie sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere essendo stato documentalmente dimostrato dall'Inps di avere provveduto, nelle more del gravame, alla riliquidazione del trattamento pensionistico ordinario diretto di anzianità del sig. OMISSIS, con l'applicazione del coefficiente annuo del 2,44% alle anzianità maturate al 31

	6	SENT. 23/2025	
	dicembre 1995, nonché al pagamento delle differenze pensionistiche arretrate		
	con la rata di novembre 2022.		
	Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.		
	Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, ai sensi dell’art.31,		
	comma 3, c.g.c., in considerazione della novità giurisprudenziale costituita		
	dalla pronuncia delle Sezioni riunite n.12/2021/QM, intervenuta dopo la		
	pubblicazione della sentenza impugnata.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa		
	ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando,		
	-dichiara la cessazione della materia del contendere;		
	-compensa integralmente le spese del giudizio.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.		
	IL PRESIDENTE-estensore		
	dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 30 GENNAIO 2025		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del		
	f.to digitalmente		

	7	SENT. 23/2025	
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 30 GENNAIO 2025		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l’art. 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità		
	e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 30 GENNAIO 2025		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		

